



**Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione,
studio o ricerca, ovvero consulenza,
a esperti esterni all'Amministrazione
dell'Ufficio d'Ambito Ottimale 11
Azienda Speciale della Provincia di Varese**

Indice

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	2
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento e verifica.....	2
Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative	3
Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.....	3
Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.....	4
Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico - contratto	4
Articolo 7- Norme procedurali	4
Articolo 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	4
Articolo 9 – Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi - amministrazione trasparente	4

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'azienda, degli incarichi di collaborazione autonoma ad esperti e professionisti di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, e degli incarichi di servizi tecnici nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dal CDA denominato anche Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati esclusivamente a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. È vietato ricorrere a prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
5. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento e verifica

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ufficio d'Ambito ed ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità all'Ufficio d'Ambito stesso;*
 - b) *l'esigenza deve essere di natura temporanea e la prestazione deve essere altamente qualificata;*
 - c) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione;*
 - d) *l'Ufficio d'Ambito deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.*
2. Gli incarichi possono essere legittimamente conferiti ad esperti esterni esclusivamente nel pieno rispetto, tra l'altro, dei requisiti minimi che seguono (da intendersi cumulativamente)
 - *possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;*
 - *godimento dei diritti civili e politici;*
 - *assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;*
 - *capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;*
 - *assenza di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;*
 - *insussistenza di situazioni, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione alle attività svolte; nonché di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per il conferimento di incarichi ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;*

3. Nel rispetto di un principio teso ad imporre ai consulenti di evitare situazioni anche soltanto di potenziale conflitto, gli incarichi non potranno essere conferiti a coloro che sono legati a soggetti controllati dall'Amministrazione, compresi i gestori affidatari, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
4. L'Amministrazione che attribuisca incarichi professionali esterni è tenuta, ai sensi dell'art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001, a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e a rendere pubbliche le attestazioni di avvenuta verifica.
5. Gli incarichi sono rinnovabili solo quando perdurino le condizioni che ne hanno giustificato l'iniziale conferimento.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nonché all'articolo 6 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito, e/o attraverso Piattaforme Informatiche consentite (sistemi di intermediazione telematica), quali la Regionale Sintel oppure nazionale Mepa, nei quali sono evidenziati:
 - a) *l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;*
 - b) *il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;*
 - c) *la sua durata;*
 - d) *il compenso previsto;*
 - e) *le professionalità richieste;*

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) *esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;*
 - b) *abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;*
 - c) *caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;*
 - d) *riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;*
 - e) *ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.*
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ente.
4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) *in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;*
 - b) *per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;*
 - c) *in caso di procedura comparativa andata deserta.*

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico - contratto

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) *della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività;*
 - b) *del luogo di espletamento dell'incarico;*
 - c) *dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;*
 - d) *delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali.*
 - e) *del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito.*

Articolo 7 - Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Direttore verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Articolo 9 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi – amministrazione trasparente

1. L'Ufficio d'ambito rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei collaboratori di cui si è avvalso.
2. Gli elenchi, messi a disposizione sul sito internet istituzionale, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. I contratti relativi a rapporti di collaborazione sono, in ogni caso, efficaci solo a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito.